

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 167

del 15/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DI  
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA RADIOPROTEZIONE

**IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino**

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Marinella Firmi

## IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la seguente normativa in materia:

- Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni: attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
- Legge Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità”, ed in particolare gli artt. dal 61 al 66 che normano la materia per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico nonché le modalità e gli organismi deputati (*Commissione per la Radioprotezione*) al rilascio di tale nulla osta;

Richiamato il proprio decreto n. 207 del 29/12/2016 “Istituzione della Commissione per la Radioprotezione dell'ATS della Val Padana – triennio 2017-2019”;

Rilevato che, con nota prot. n. 64056/17 del 29/09/2017, il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Dott.ssa Anna Marinella Firmi, ha delegato l'Ing. Luciano Bandera a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione per la Radioprotezione dell'ATS Val Padana;

Considerato che gli attuali Regolamenti per il funzionamento della Commissione per la Radioprotezione sono distinti rispettivamente per le aree territoriali di Mantova e Cremona;

Visto il nuovo testo del Regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che, ai sensi dell'art. 63, comma 4 della Legge Regionale n. 33/2009, il suddetto Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione competente al rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 230/1995, e ne definisce:

- a) compiti;
- b) periodo di vigenza;
- c) periodicità, modalità di convocazione e sede delle riunioni;
- d) compiti della segreteria;
- e) numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri;
- f) modalità di valutazione della documentazione tecnica allegata alle istanze;
- g) procedure per l'espressione dei pareri;
- h) contenuti del nulla osta ex art. 66 L.R. 33/2009;
- i) altre tipologie di pareri;
- j) condizioni di incompatibilità della partecipazione dei componenti all'esame delle istanze;

Precisato inoltre che l'art. 63 della Legge Regionale n. 33/2009 conferisce in capo alle ATS il compito di garantire il funzionamento della Commissione in argomento, assumendo a proprio carico sia le spese inerenti la segreteria amministrativa che quelle relative alla retribuzione dei membri partecipanti in veste libero professionale, tramite gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta, come specificato nel decreto n. 207 del 29/12/2016, sopra richiamato;

Vista l'attestazione della Dott.ssa Anna Marinella Firmi, nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

## DECRETA

1. di approvare, per tutto quanto in premessa narrato, il nuovo Regolamento organizzativo e di funzionamento della "Commissione Provinciale per la Radioprotezione", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto precedente disciplina il funzionamento della Commissione competente al rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 230/1995, e ne definisce:
  - a) compiti;
  - b) periodo di vigenza;
  - c) periodicità, modalità di convocazione e sede delle riunioni;
  - d) compiti della segreteria;
  - e) numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri;
  - f) modalità di valutazione della documentazione tecnica allegata alle istanze;
  - g) procedure per l'espressione dei pareri;
  - h) contenuti del nulla osta ex art. 66 L.R. 33/2009;
  - i) altre tipologie di pareri;
  - j) condizioni di incompatibilità della partecipazione dei componenti all'esame delle istanze;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'ATS, in quanto le spese inerenti l'erogazione del gettone di presenza ai membri della Commissione partecipanti in veste libero professionale, ai sensi dell'art. 63 della Legge Regionale n. 33/2009, sono state assunte con decreto n. 207 del 29/12/2016;
4. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente  
Dott. Salvatore Mannino

**Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i**  
**Decreto Legislativo n. 230/1995 e s.m.i.**  
**Regolamento organizzativo e di funzionamento**  
**della Commissione per la radioprotezione**

**Art. 1**  
**(Oggetto)**

1. Al fine di tutelare la popolazione ed i lavoratori in relazione ai rischi connessi all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti è istituita la Commissione in oggetto indicata, il cui regolamento di organizzazione e funzionamento viene adottato in attuazione a quanto disposto dal Capo II Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33, nonché dalle condizioni fissate dal D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento norma il funzionamento della Commissione competente al rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B ed in particolare ne definisce:
  - a) compiti della commissione;
  - b) il periodo di vigenza;
  - c) periodicità, modalità di convocazione e sede delle riunioni;
  - d) compiti della segreteria;
  - e) numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri;
  - f) modalità di valutazione della documentazione tecnica allegata alle istanze;
  - g) procedure per l'espressione dei pareri;
  - h) contenuti del nulla osta ex art. 66 L.R. 33/2009;
  - i) altre tipologie di pareri
  - j) condizioni di incompatibilità della partecipazione dei componenti all'esame delle istanze;

**Art. 2**  
**(Compiti della Commissione)**

1. La Commissione costituita con atto deliberativo del Direttore Generale dell'ATS Val Padana n. 207 del 29/12/2016, ai sensi della normativa vigente, ha i seguenti compiti istituzionali:
  - a) è organo tecnico consultivo, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato decreto, anche per l'espressione di pareri alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo;
  - b) esamina le istanze per il rilascio del nulla osta di categoria A sottoposte a parere regionale ai sensi dell'art. 28 del decreto, su richiesta della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;
  - c) fornisce parere al Direttore Generale dell'ATS per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;
2. La Commissione, inoltre, provvede alla compilazione della modulistica di cui all'Appendice I dell'Allegato IX del decreto, per la trasmissione all'ANPA delle informazioni tecniche relative a tutti i nulla osta concessi ai sensi degli articoli 29, comma 2, del decreto.

**Art. 3**  
**(Periodo di Vigenza della Commissione)**

1. La Commissione permane in carica per un triennio, con decorrenza dalla data della delibera istitutiva della stessa.

**Art. 4**  
**(Periodicità - Modalità di Convocazione e Sede delle Sedute della Commissione)**

1. La Commissione si riunisce in presenza di istanze di nulla osta o richieste di parere pervenute alla Segreteria Amministrativa della Commissione.
2. Il Presidente convoca le riunioni tramite la Segreteria Amministrativa di cui al seguente art. 5, attraverso l'invio, di comunicazione scritta ad ogni componente.
3. Ogni componente è tenuto a presenziare puntualmente le riunioni e, in caso di impedimento, dovrà provvedere personalmente o tramite l'Ufficio/Ente di appartenenza a giustificare la propria assenza, salvo che alla riunione non partecipi un proprio sostituto.
4. Nel caso di impedimento a partecipare di uno dei due Fisici Specialisti in Fisica Medica, il Presidente può acquisire parere scritto, prima della convocazione della seduta, ovvero, in alternativa, può richiedere la partecipazione del Fisico Medico componente della Commissione istituita presso l'altra sede territoriale dell'ATS della Val Padana.
5. La Commissione si riunisce presso le sedi territoriali di Mantova e Cremona del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS della Val Padana.

**Art. 5**  
**(Compiti della Segreteria Amministrativa)**

1. La Commissione è dotata di due Segreterie amministrative, rispettivamente per le sedi di Mantova e Cremona.

Il segretario della Commissione provvede a:

- a) accettare le istanze di nulla osta o richieste di parere e, sentito al bisogno il presidente, verificare la completezza degli allegati; compreso i diritti sanitari ove previsto;
- b) programmare le sedute sentito il presidente;
- c) convocare, con nota scritta, i singoli componenti della Commissione, su indicazione del presidente;
- d) trasmettere la documentazione in copia ai singoli componenti della commissione con l'ausilio di supporti informatici, sulla base delle indicazioni fornite dal presidente;
- e) stendere il verbale della seduta;
- f) predisporre le bozze di deliberazioni, pareri e nulla osta;
- g) provvedere alla trasmissione degli atti ai soggetti interessati;
- h) archiviare la documentazione;
- i) predisporre gli atti relativi al compenso dei componenti, ove previsto.

#### **Art. 6**

#### **(Numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri)**

1. Ai fini della valida espressione dei pareri di competenza, devono essere presenti alla seduta della Commissione il Presidente, il Segretario e almeno tre dei componenti, di cui almeno uno con il titolo di Esperto Qualificato Specialista in Fisica Medica.

#### **Art. 7**

#### **(Modalità di valutazione della documentazione tecnica allegata alle istanze)**

1. Ogni singolo componente, esaminata la documentazione relativa all'istanza, esprime durante la seduta le proprie osservazioni.
2. Tali osservazioni vengono discusse collegialmente al fine della valutazione complessiva della documentazione tecnica.
3. Per ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale firmato da tutti i componenti presenti alla riunione.

#### **Art. 8**

#### **(Procedure per l'espressione del parere ai fini del rilascio del nulla osta di Categoria B)**

1. La Commissione esprime il proprio parere, con il consenso dei componenti presenti, sulle istanze di rilascio di nulla osta di Categoria B a scopo medico e sulle richieste della Prefettura per nuovi nulla osta o conferma di nulla Osta già rilasciati, nel termine di 60 giorni dalla data della seduta. La valutazione deve essere espressa tramite verbale e riportare, per ogni istanza esaminata, un parere definitivo in termini di favorevole, favorevole con prescrizioni, negativo (debitamente motivato) oppure richiesta di integrazioni.
2. Nel caso siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l'espressione del parere, i termini di cui sopra sono interrotti una sola volta ed il parere è reso definitivamente entro 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.  
Per i nulla osta di competenza il Direttore Generale dell'ATS (art. 64 L.R. 33/2009), acquisito il parere della Commissione, provvede entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio, al diniego o alla modifica del nulla osta.  
I pareri richiesti dalla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo sono inviati entro 30 giorni dalla data di emissione del parere della Commissione.
3. La Commissione può disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nulla osta.
4. Nel caso in cui, nell'installazione in esame, ricorrano le condizioni, di cui al comma 4 dell'art. 115 ter del decreto, relative alle esposizioni potenziali, devono essere inserite prescrizioni "ad hoc" all'interno del parere di competenza della Commissione. Nel nulla osta rilasciato deve essere riportato che è necessaria l'inclusione della pratica nei piani di intervento di cui all'articolo 115 quater dello stesso decreto.
5. Per quanto riguarda i pareri richiesti dalla Prefettura per il rilascio del Nulla Osta, ai sensi dell'ALLEGATO IX par. 5.3 lettera e), nel parere si rammenterà l'obbligo di inoltrare, ogni sette anni a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta medesimo, una relazione tecnica sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'Esperto Qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell'articolo 77, contenente:
  - 1) l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei punti 4.3 e 4.4;

- 2) i dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dei gruppi di riferimento della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi ed all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente od all'eventuale riciclo di materiali.

La suddetta relazione dovrà essere inviata alla Prefettura competente ed alle Amministrazioni e Organismi tecnici di cui all'art. 29 comma 2, secondo periodo.

### **Art. 9**

#### **(Contenuti del nulla Osta ex art. 66 L.R. 33/2009 ed eventuali variazioni )**

1. Nel nulla Osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative:
  - a) fasi di costruzioni, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al ciclo dei materiali e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
  - b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione sia interna che esterna;
  - c) all'eventuale smaltimento di materie radioattive nell'ambiente;
  - d) agli aspetti di radioprotezione del paziente.
2. Ai sensi dell'art 66 comma 2 della L.R. n.33/2009, ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'ATS una relazione tecnica relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica, sottoscritta dalle professionalità ivi previste.
3. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'ATS. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora entro sessanta giorni l'ATS non gli abbia comunicato l'avvio del procedimento di cui all'articolo 64.
4. Il nulla osta può essere modificato dall'ATS:
  - a) a seguito della relazione tecnica di cui al precedente comma 2;
  - b) su richiesta degli organi di vigilanza.
5. L'eventuale procedura di sospensione o revoca del nulla osta è avviata dall'ATS nelle ipotesi previste dall'art. 35 del Decreto.
6. La volontà di far cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicata all'ATS che provvede alla revoca del nulla osta stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
7. Se nel nulla osta sono state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell'installazione in cui la pratica si è svolta, il titolare del nulla osta invia all'ATS, entro i termini previsti nel nulla osta stesso, un piano delle operazioni da seguire per la disattivazione, comprendente le valutazioni di sicurezza e protezione con particolare riferimento:
  - a) alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di disattivazione;
  - b) alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impegnate.
8. L' ATS, previo parere della Commissione, autorizza le operazioni di disattivazione stabilendo eventuali prescrizioni.

La revoca è subordinata alla verifica sulla conclusione della disattivazione stessa che dimostri:

- a) la mancanza di vincoli di natura radiologica sull'installazione in cui la pratica è stata esercitata;
- b) la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti nonché delle sorgenti impegnate.

#### **Art. 10 (Altri pareri)**

1. La Commissione esprime il proprio parere sulle istanze di rilascio del nulla osta di Categoria A (art. 65 L.R. n. 33/2009), ove richiesto dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, entro 60 giorni o, se specificati, entro i termini stabiliti dalla DG Welfare dalla data di ricevimento dell'istanza, con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 9 e 10.
2. Ove richiesto dall'ATS, la Commissione esprime il proprio parere, nel più breve tempo possibile, su questioni relative alla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.

#### **Art. 11 (Incompatibilità)**

1. Qualora un'istanza di rilascio di nulla osta o una richiesta di parere all'esame della Commissione sia riferita a strutture per le quali esista un rapporto di dipendenza e/o consulenza diretta tra l'Ente o il soggetto richiedente ed un componente della Commissione, quest'ultimo non può partecipare alla formulazione del parere in questione. Analoga procedura si attua in tutti gli altri casi di incompatibilità previsti dalle normative vigenti.

#### **Art. 12 (Disposizioni Finali)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano le norme dettate dal D. Lgs n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni.